
730/2018: nuove scadenze, con qualche sorpresa

Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Roma e Milano

Il modello 730/2018 ha recepito le novità introdotte dalla Manovra fiscale di fine anno: tra cui il nuovo termine di presentazione del modello, fissato al 23 luglio per tutti (eccetto nel caso di presentazione al sostituto d'imposta) e quindi sia in caso di presentazione diretta, che tramite CAF/professionista. Ma proprio in quest'ultima ipotesi, il maggior lasso temporale concesso rispetto alla vecchia scadenza del 7 luglio può trasformarsi in una vera e propria beffa. Scopriamo il perché.

La Manovra di fine anno e, in particolare, la **legge di Bilancio 2018** è intervenuta con alcune norme di semplificazione anche degli adempimenti connessi al modello 730.

Infatti, la **nuova scadenza di presentazione** è fissata al **23 luglio**.

La norma è stata **accolta favorevolmente** sia dai contribuenti che dagli operatori, in quanto, finalmente, si abbandona la strada delle proroghe posticce e ingarbugliate per dare già in partenza un quadro chiaro e definitivo di quelle che sono le tempistiche per ottemperare al meglio agli obblighi di legge.

Sin qui tutto bene. Ma leggendo attentamente la norma la realtà che si prospetta è **ben diversa**.

Per certi versi, infatti, quella che sembra una **norma di favore** nasconde alcune **amare sorprese**, tra l'altro confermate dalle istruzioni di compilazione del modello (approvate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2018) soprattutto per i CAF e professionisti abilitati che svolgono attività di assistenza fiscale.

Leggi anche Dichiarazione 730: nel modello le novità della legge di Bilancio

Ma andiamo per ordine e partiamo dalle nuove disposizioni.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2018

Con la legge di Bilancio 2018 è stato varato un **nuovo calendario** di presentazione del modello.

Dopo che negli anni precedenti la proroga del termine originario era stata fissata al 7 luglio, lo scorso anno il termine era stato così sdoppiato:

- **7 luglio** termine generale;

- **24 luglio** (il 23 cadeva di domenica) per le presentazioni dirette e per i CAF/professionisti a condizione che, alla data del 7 luglio 2017, avessero già trasmesso l'80% delle dichiarazioni prese in carico.

Quindi, si era in presenza di una evidente **complicazione**.

Il Legislatore ha pensato di porvi rimedio **uniformando** per tutti (o, come si dirà meglio, quasi tutti) il termine di presentazione al **23 luglio**.

Resta, invece, ancora fermo al **7 luglio** il termine di presentazione della dichiarazione tramite **sostituto d'imposta** nei casi in cui quest'ultimo si sia reso disponibile a fornire assistenza fiscale.

Ciò perché la nuova norma (art. 1, comma 934, legge n. 205/2017) mentre è intervenuta sull'art. 13, comma 1, lettera b), D.M. n. 164/1999 (disposizione che disciplina la presentazione

ai CAF/intermediari) non ha fatto la stessa cosa sulla lettera a) che riguarda, appunto, la **presentazione ai sostituti d'imposta** .

Pertanto, la norma, così come risulta dalle modifiche della legge di Bilancio 2018, prevede che i contribuenti "possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:

a) **entro il 7 luglio** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) **entro il 23 luglio** dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo".

Sorprese per i CAF

Le novità, però, non si fermano qui e riservano qualche **amara sorpresa** .

Infatti, si è intervenuto anche sull'art. 16 del D.M. n. 164/1999, disposizione che disciplina gli adempimenti a carico dei CAF.

In particolare, nel nuovo comma 1-*bis* dell'art. 16 viene previsto che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il **termine del 10 novembre** per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le "attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c)", entro:

a) il **29 giugno** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

b) il **7 luglio** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;

c) il **23 luglio** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

Quali sono le attività di cui al comma 1, lettere a) b) e c)?

Andando a guardare di che si tratta, ecco la sorpresa: sono le operazioni a loro carico e precisamente:

a) comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, il **risultato finale delle dichiarazioni** ;

b) consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, **copia della dichiarazione** dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;

c) **trasmettere** in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.

Il che, tradotto, vuol dire che in realtà, il termine di presentazione della dichiarazione, quest'anno, al contrario di ciò che potrebbe apparire a prima vista, può **ridursi notevolmente** andando, addirittura, a **scadere il 29 giugno** se il contribuente anticipa i tempi e presenta la dichiarazione entro il 22 giugno (situazione, a dire il vero, non molto remota perché sono molti i contribuenti che si rivolgono al CAF in anticipo onde evitare le code degli ultimi giorni).

Tale interpretazione è confermata dalle istruzioni di compilazione del modello che, nella consueta tabella riepilogativa delle tempistiche riporta come **prima data di presentazione** della dichiarazione, appunto, il **29 giugno**.

Si tratta di ben **24 giorni prima** del termine ultimo del 23 luglio, con buona pace di chi si era illuso di poter dormire sogni tranquilli avendo qualche giorno in più per svolgere l'adempimento.